



## Spett.le

Provincia di Biella Area Tutela e Valorizzazione Ambientale Ufficio Rifiuti, V.I.A., energia qualità dell'aria, acque reflue e risorse idriche reflue Via Quintino Sella 12, 13900 Biella (BI) rifiuti.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

p.c.

Comune di Cavaglià 13881 Cavaglià (BI) c.a. Uff. Tecnico cavaglia@pec.ptbiellese.it

Comune di Alice Castello 13040 Alice C.llo (VC) c.a. Uff. Tecnico alice.castello@legalmail.it

Comune di Tronzano Vercellese 13049 Tronzano V.se (VC) c.a. Uff. Tecnico comune.tronzanovercellese.vc@cert.legalmail.it

Amministrazione Provinciale di Vercelli 13100 Vercelli c.a. Servizio V.I.A. presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it

Dipartimento A.R.P.A. Piemonte NE dip.nordest@pec.arpa.piemonte.it

A.S.L. BI Biella S.I.S.P. ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it

A.S.L. VC Vercelli Dip.to Prevenzione aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

"CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI" P.zza Martiri della Libertà, 13 13900 Biella segreteria@pec.cordarbiella.it ufficiotecnico@pec.cordarbiella.it

## A2A Ambiente S.p.A.

Via Lamarmora, 230 · 25124 Brescia

**Tel.** +39 030 35531 **Fax** +39 030 3553204

PEC a2a.ambiente@pec.a2a.eu

**Web** www.a2a.eu · www.a2aambiente.eu

Capitale Sociale euro 250.000.000,00 i.v. socio unico codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Brescia 01255650168 partita IVA 01066840180 R.E.A. di Brescia n. 542698

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di A2A S.p.A.



CO.S.R.A.B. A.T.O Via Trento n. 55 13900 Biella consorzio.cosrab@legalmail.it

AR Piemonte c/o Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti ato-r@pcert.it

Regione Piemonte
Direzione A1800A Opere Pubbliche, Difesa del
Suolo, Economia Montana e Foreste Protez. Civile
Trasp e Logistica
Settore A1820C Tecn Region BI-VC
tecnico.regionale.bi\_vc@cert.regione.piemonte.it

Regione Piemonte Direzione A1800A Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settore A1802B Infrastrutture e Pronto Intervento prontointervento@cert.regione.piemonte.it

Regione Piemonte Direz. Region. A19000 – Competit. del Sist. Region. Settore A1906A – Sett. Polizia Miner., Cave e Miniere Via Pisano, n. 6 10152 - Torino attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it

Regione Piemonte Direz. Region. A16000 – Ambiente e Territorio Settore A1602B – Emissioni e Rischi Ambientali Rischio Industriale Via Principe Amedeo, n. 17 10123 - TORINO emissioni.rischi@cert.regione.piemonte.it

Regione Piemonte
Direz. Region. A1600A – Ambiente, Energia e
Territorio.
Settore A1601C – Sviluppo Sostenibile, Biodiversità
e Aree Naturali
Via Nizza, n. 330
10127 - Torino
biodiversita@cert.regione.piemonte.it



Soprintendenza Archeologica Belle Arti Paesaggio per le Province di BI, NO, VCO, VC Novara sabap-no@pec.cultura.gov.it

"Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia" Consorzio d'Irrigazione e Bonifica Via Duomo n. 2 13900 Vercelli ovestsesia@pcert.postecert.it

Comando Militare Esercito Piemonte SM – Uff. Personale Logist. Alloggi e Servitu' Milit. Sez. Logist. Poligoni e Servitu' Milit. Corso Vinzaglio 6 10121 Torino cme\_piemonte@postacert.difesa.it

Autorità di Bacino per il Fiume Po protocollo@postacert.adbpo.it

Ministero Imprese e Made in Italy
Ministero Imprese e Made in Italy
Dipartimento per i Servizi Interni,
Finanziari, Territoriali e di Vigilanza
Direzione Generale per i Servizi Territoriali
Elettronica di Radiodiffusione e Postali
Divisione IV - Ispettorato
Territoriale (Casa del Made in Italy)
del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta
EX UO III – Reti e Servizi di Comunicazione
Elettronica nel Settore Telefonico
Via Alfieri 10
10121 TORINO
dgst.div04@pec.mimit.gov.it

"RFI - Rete Ferroviaria Italiana" S.p.A. rfi-dpr-dtp.to@pec.rfi.it

"TERNA" S.p.A. connessioni@pec.terna.it

"e-distribuzione" S.p.A. Infrastrutture e Reti Italia – M. A.T. Nord – S.R. Piemonte e Liguria, Torino e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it



"Snam Rete Gas" S.p.A.
Distretto Nord Occidentale
Corso Taranto n. 61/A
10154 Torino
lavorinocc@pec.snamretegas.it

"S.A.T.A.P." S.p.A. satap@legalmail.it

"ATIVA" S.p.A. Autostrada Torino Ivrea valle d'Aosta segreteria.ativa@legalmail.it

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dip.to per le Infrastrutt. e le Reti di Trasporto Direzione Generale per le Autostrade e la Vigilanza sui Contratti di Concess. Autostradale Ufficio Ispettivo Territoriale di Genova uit.genova@pec.mit.gov.it

Ministero Interno VV.FF. Comando Provinciale Biella com.biella@cert.vigilfuoco.it

Ministero Interno VV.FF. Comando Provinciale Vercelli com.vercelli@cert.vigilfuoco.it

"E.N.A.C." S.p.A.
Ufficio Direzione Operazioni Nord-Ovest: Operazioni
Torino <u>protocollo@pec.enac.gov.it</u>

"E.N.A.V." S.p.A. protocollogenerale@pec.enav.it

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Biella protocollo.prefbi@pec.interno.it

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Roma, Piazza della Croce Rossa 1 - 00161 rfi-dpr-dtp.to.it@pec.rfi.it

PROGETTO DENOMINATO: "VERSIONE 2022 – IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA MEDIANTE COMBUSTIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN COMUNE DI CAVAGLIÀ (BI)" PRESENTATO DALLA "A2A AMBIENTE" S.P.A. BRESCIA IN DATA 08.07.2021 E SOTTOPOSTO A FASE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE AI



SENSI DEL D.LGS. 152/06 E SS.MM.II. – CONTRODEDUZIONI VERBALE OT+CT CONDIVISO DURANTE LA SECONDA SEDUTA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI IN DATA 13/06/2024

Il sottoscritto Fulvio Roncari, nato a Como (CO) il 23/01/1965, C.F. RNCFLV65A23C933P, residente per la carica a Brescia (BS), CAP 25124, in Via A. Lamarmora, n. 230, documento d'identità n. CA55625IB, rilasciato dal Ministero dell'Interno scadenza 23/01/2032, in qualità di legale rappresentante di A2A Ambiente S.p.A. con sede legale in Brescia (BS), CAP 25124 in Via A. Lamarmora, n. 230, Codice Fiscale 01255650168, Partita IVA 01066840180, PEC a2a.ambiente@pec.a2a.eu e sede operativa in Comune di Cavaglià (BI) località Gerbido PEC piemonte.ambiente@pec.a2a.eu, in qualità di proponente, così come individuato dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., art. 5, comma 1, lett. r), facendo seguito al verbale di riunione congiunta OT+CT condiviso durante la seconda seduta della conferenza di servizi in data 13/06/2024, formula le seguenti osservazioni articolate per punti, limitatamente agli asseriti aspetti critici riassunti nelle conclusioni del verbale.

È appena il caso di ricordare, infatti, come la complessità e numerosità dei rilievi sollevati da OT+CT nel verbale predetto non ha consentito alla Società di formulare tutte le opportune controdeduzioni direttamente nel corso della seduta del 13/06/2024; con ciò la Società si era riservata, fermo quanto già dichiarato nel corso di quella seduta, di formulare successivamente ulteriori controdeduzioni, ai sensi dell'art. 10, legge n. 241/1990.

Alla luce della approfondita disamina effettuata dei pur numerosi rilievi dell'OT-CT, va premesso che, ad avviso della scrivente, essi sono, in parte, infondati – e le presunte criticità rilevate devono ritenersi insussistenti alla luce dei riscontri forniti dalla Società lo scorso 15/03/2024 – e, in parte, superabili con la previsione di adeguate condizioni ambientali o prescrizioni.

- Questioni nn. 2, 3, 4, 5, 9, 13 punti II e III: il proponente non ha assolto alla richiesta di dimostrare il rispetto dei criteri contenuti nell'art. 199 del D.Lgs. 152/2006 per assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione, al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti e conseguentemente degli impatti sulla viabilità e sulle emissioni in atmosfera, non tiene conto della dislocazione dei rifiuti che si propone di trattare in ambito regionale e produce delle lettere d'intenti che non consentono di svolgere valutazioni diverse.
  - > Sulla base delle considerazioni espresse dall'O.T.+C.T. si osserva quanto segue:
    - sono sviluppate considerazioni basate su dati MUD, di cui la scrivente non ha la disponibilità (non avendo, pertanto, omesso alcuna valutazione dovuta) e che, comunque, non cambiano nella sostanza le valutazioni sviluppate; la produzione di rifiuti speciali attualmente destinati allo smaltimento in discarica e/o ad impianti ubicati fuori regione è confermata ed il fabbisogno di trattamento mediante recupero energetico individuato è in grado di soddisfare ampiamente la taglia dell'impianto di termovalorizzazione proposto a Cavaglià;
    - l'esame delle alternative localizzative e la valutazione degli impatti connessi sono state sviluppate (non solo ma) anche sulla base di lettere di intenti di produttori regionali, primi interessati dalla realizzazione dell'impianto; la



Società ha legittimamente confidato circa l'attendibilità di tali lettere, trattandosi di dichiarazioni di parti terze, tra l'altro riferite anche a conferimenti stimati sulla base di potenziali futuri sviluppi degli impianti dei dichiaranti, unici consapevoli; ciò ha sostanzialmente confermato l'esistenza di un fabbisogno regionale distribuito sul territorio, con prevalenza dell'area torinese; tali informazioni infatti non smentiscono quanto è stato illustrato con i dati MUD e quanto è stato utilizzato per il S.I.A.;

- viene inoltre evidenziato come "significativi" quantitativi di rifiuti prodotti in Piemonte siano conferiti in impianti di termovalorizzazione fuori Regione; l'impianto di Parona, di proprietà della scrivente e che non effettua attualmente alcun recupero di energia termica, ha effettivamente ritirato i rifiuti provenienti dal Piemonte negli anni passati e ancor più nell'anno in corso. È evidente come tale situazione determini una forte dipendenza della Regione da una disponibilità impiantistica extra regionale, collocata a distanza dai luoghi di produzione;
- deve altresì essere evidenziato nuovamente come l'impianto proposto da A2A Ambiente sia destinato al trattamento dei rifiuti speciali e non urbani (tanto che gli Enti competenti in materia di pianificazione della gestione dei rifiuti urbani invitati alla conferenza non si sono ritenuti soggetti interessati né, tantomeno, hanno preso in considerazione e valutato la disponibilità offerta da A2A Ambiente a ritirare anche rifiuti urbani); i rifiuti speciali, come noto, possono liberamente circolare sul territorio nazionale e, conseguentemente, l'osservanza del principio di prossimità, così come evocato dal OT+CT, non può avere effetto radicalmente preclusivo della realizzazione del progetto di A2A Ambiente poiché ciò si tradurrebbe in una bacinizzazione provinciale per il trattamento dei rifiuti speciali che la parte quarta del D. Lgs. 152/2006 non contempla;
- come già rilevato nelle osservazioni della scrivente del 15/03/2024 (alle quali qui si rinvia integralmente), l'impianto proposto da A2A Ambiente si propone di assicurare la gestione dei rifiuti speciali nella più immediata prossimità al luogo di produzione di tali rifiuti, ma, come la Regione Piemonte, con nota prot. 44824 del 12/03/2024 (non pervenuta alla scrivente, ma citata dagli atti resi disponibili) sembrerebbe confermare, l'osservanza doverosa di un criterio di prossimità dell'impianto al luogo di produzione dei rifiuti è cosa ben diversa da un non meglio precisato (ed invero inesistente) obbligo di assicurarne la baricentricità; più recentemente il Consiglio di Stato, sentenza 25/01/2023, n. 849, è, peraltro, giunto ad affermare che "i principi di autosufficienza e prossimità trovano applicazione esclusivamente con riferimento alle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani non differenziati (articolo 182 bis, comma 1 del Dlgs n. 152/2006), e non già ai rifiuti speciali trattati a scopo di recupero (cfr., da ultimo, Corte Costituzionale, 21 aprile 2021, n. 76)";
- trattandosi poi di impianto dedicato a rifiuti speciali, in linea di principio soggetti a libera circolazione su tutto il territorio nazionale, va anche considerato che, per tali tipologie di rifiuti, non è possibile per l'autorità autorizzante esprimere un diniego di autorizzazione sulla base di una



preventiva dimensione quantitativa e qualitativa del materiale da sottoporre a recupero energetico; infatti la libera circolazione dei rifiuti e la dinamica concorrenziale della domanda e dell'offerta rendono impossibile individuare un bacino territoriale ottimale che giustifichi il vincolo dimensionale per garantire l'obiettivo della autosufficienza nel trattamento per quel bacino, non essendo peraltro in alcun modo precluso il trattamento dei rifiuti speciali di provenienza extraregionale (si ricorda che l'iniziativa presentata da A2A Ambiente è di tipo privatistico, con capitale a totale rischio del proponente, senza elementi di economia programmata, ma ugualmente rispettosa dei principi di prossimità e specializzazione);

- va, infatti, ricordato che l'art. 182-bis, comma 1, lett. b), del d. lgs. 152/2006 affianca al principio di prossimità il principio della specializzazione delle soluzioni di recupero o smaltimento e tale principio deve senz'altro prevalere, ove necessario, sulla prescritta prossimità del luogo di produzione dei rifiuti al luogo del loro trattamento; l'art. 182-bis cit. stabilisce tale principio con riferimento allo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali ed al recupero dei rifiuti urbani indifferenziati ma secondo la giurisprudenza amministrativa assume "rilievo primario", a maggior ragione, per quanto concerne il trattamento dei rifiuti speciali (Cons. Stato 01/07/2021, n. 5025).
- Questione n. 11: la variante proposta al PRGC del Comune di Cavaglià e del Comune di Alice Castello è riferita all'intero territorio comunale quindi in contrasto con la previsione di legge secondo cui deve essere circoscritta al progetto oggetto di variante automatica.
  - In merito si evidenzia, quanto alle varianti richieste per il PRGC del Comune di Cavaglià, che le stesse sono state richieste specificatamente per il solo nuovo impianto oggetto del presente procedimento autorizzativo, come può evincersi dal documento CAVA06V02F10GN10000CE003R00 Relazione Illustrativa di variante Comune di Cavaglià in cui le varianti sono espressamente riferite all'Ambito A e all'Ambito B, come definite al paragrafo n.2 del documento Relazione Urbanistica variante Comune di Cavaglià cit. e, quindi, alle due diverse aree oggetto del autorizzativo destinate ad ospitare, procedimento rispettivamente, termovalorizzatore (Ambito A) e la cabina elettrica (Ambito B) (cfr.: pag. 17 - 19 per il PRGC Vigente e pagg. 27-29 PRG Adottato, della Relazione citata). In tal senso deve, pertanto, leggersi anche la relativa proposta di NTA versata agli atti del procedimento, doc. CAVA06V02F10GN10000AE001R00 NTA Comune Cavaglià proposta variante.
  - Quanto alla variante richiesta rispetto al PRGC Adottato dal Comune di Alice Castello si evidenzia che la proposta di NTA fa espresso riferimento ai provvedimenti autorizzativi che per legge hanno effetto di variante automatica e, quindi, fa evidentemente riferimento alle sole modifiche necessarie alla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, oggetto del presente procedimento autorizzativo (doc. CAVA06V02F10GN10000AE005R00\_NTA Comune Alice Castello proposta variante).
  - Ad ogni buon conto si ritiene che tale criticità possa essere superata dall'Ente procedente in sede di rilascio del provvedimento autorizzativo inserendo la



precisazione che le varianti richieste dal proponente relativamente al PRGC del Comune di Alice Castello e del Comune di Cavaglià operino solo con riguardo alle aree oggetto di intervento che, nello specifico, per il Comune di Alice Castello sono interessate dalla realizzazione di piloni in calcestruzzo a sostegno del cavidotto aereo (si rimanda alla fig. n.1 del doc. CAVA06V02F10GN10000AE004R00 Relazione Illustrativa variante Comune di Alice Castello) e che per il Comune di Cavaglià sono Identificate negli ambiti A e B.

- Il medesimo approccio, peraltro, è stato seguito nell'ambito di altri procedimenti autorizzativi.
- Questione n. 12: l'intervento in progetto non è coerente con gli obiettivi di tutela e valorizzazione previsti dal PTCP della Provincia di Vercelli per il contesto potenzialmente interferito;
  - In merito si evidenzia innanzitutto che, come anche confermato nello stesso verbale dell'O.T. + C.T. indirizzi e le direttive del PTCP non introducono una preclusione diretta alla realizzazione degli interventi in progetto.
    - Si ribadisce che il progetto presentato, data la superficie assai ridotta che sarà interessata dai sostegni di nuova realizzazione ed il loro numero limitato (10 nuovi sostegni), non compromette gli utilizzi delle aree interessate (come verificato per le linee elettriche aeree già presenti sul territorio, con uno sviluppo ben maggiore a quello di progetto e che, tuttavia, non hanno precluso gli utilizzi delle aree).
    - Inoltre, al Capitolo 3.2.1.3 dello SIA sono state valutate possibili alternative tecnologiche e di localizzazione del tracciato che hanno portato alla definizione dell'elettrodotto aereo presentato con il progetto. Il tracciato di progetto, modificato rispetto al precedente, è anche quello che minimizza la lunghezza dell'opera con conseguenti minori impatti sull'ambiente rispetto a soluzioni che prevedono una lunghezza dei tracciati degli elettrodotti maggiore.
    - Inoltre, l'ufficio urbanistico della Regione Piemonte ha espresso parere positivo in merito all'attraversamento del bosco da parte dell'elettrodotto.
- Questione n. 19 lett. D: il proponente non svolge alcuna considerazione in ordine alla potenziale presenza di PFAS nei rifiuti che chiede di poter trattare;
  - La sigla PFAS (Per- and polyfluoroalkyl substances) include centinaia di diversi composti. Quelli a catena lunga in particolare sono persistenti nell'ambiente e sono stati sostituiti con composti a catena corta. I metodi analitici ufficiali per l'analisi di tali composti sono, ad oggi, basati sulla valutazione "target" di solo alcune tipologie di PFAS, mentre sono ancora in corso degli studi su tecniche analitiche che possano stimarne il contenuto totale nelle matrici solide. In aggiunta a questa limitazione analitica, persiste la problematica di eterogeneità intrinseca dei rifiuti. Tale eterogeneità rende difficoltosa una stima affidabile delle concentrazioni di tali composti organici nelle diverse matrici.

Gli approfondimenti in merito ai PFAS ed ai rischi correlati sono stati sviluppati, ma, ad oggi, considerata la eterogeneità dei composti, la stessa comunità scientifica non è concorde sugli effetti ambientali dell'accumulo di queste sostanze. Inoltre, per alcune di queste non sono ancora stati consolidati metodi ufficiali di misura.



Poiché i PFAS sono ubiquitari, occorrerebbe comunque una valutazione focalizzata almeno su quelli che sono stati messi in relazione a rischi per la salute, che peraltro non sono più prodotti ed è quindi improbabile che siano presenti nei rifiuti che saranno conferiti.

Consapevoli dell'esigenza generale di garantire un approccio progettuale preventivo (a tal proposito sono stati stralciati i codici EER dei fanghi di depurazione, essendo quelli potenzialmente maggiormente contaminati dai PFAS) non appaiono tuttavia giustificate da comprovate esigenze di tutela della salute e dell'ambiente le richieste e considerazioni dell'O.T.+C.T. in un ambito ancora oggetto di studio, non certo, non normato, e non contemplato dalle BAT. L'O.T.+C.T. riporta alcuni limitati studi sull'argomento, prevalentemente connessi alle discariche, che non forniscono alcun contributo per approfondire gli impatti che vengono generati in un processo di termovalorizzazione, e non porta esperienze dirette sul funzionamento degli impianti di termovalorizzazione della Regione Piemonte che avvalorino qualsivoglia potenziale impatto negativo.

- Questione 28 lett D: il proponente non fornisce idonee indicazioni in materia di corretta gestione delle acque meteoriche provenienti dalla collina di mitigazione;
  - In merito alla regimazione delle acque meteoriche, da letteratura si stima che almeno il 70% di un evento meteorico, ricadente su aree verde, si infiltri nel terreno. Il rimanente 30%, soprattutto in presenza di eventi meteorici estremi, non viene assorbito dal terreno e può creare un ruscellamento superficiale.

Come già evidenziato nei documenti trasmessi, in CAVA06V02F15GN10000PE001R00\_Relazione Acque Meteoriche e CAVA06V02F15GN10000AA003R00\_Tav 21 Planimetria generale reti a gravitàmeteoriche, per garantire la stabilità della collina di mitigazione, questa frazione viene raccolta dai due sistemi progettati come segue.

Il primo sistema di raccolta delle acque di ruscellamento permette l'infiltrazione ai piedi della collina, mediante uno strato di ghiaione.

Il secondo, previsto sulla scarpata lato interno della proprietà, convoglia le acque in una trincea drenante (S2) mediante due canalette in terra collegate tra loro tramite embrici. La trincea drenante (S2) sarà costituita da due tratti distinti:

- Il primo dedicato al troppo pieno della vasca delle acque bianche;
- Il secondo dedicato alla collina di mitigazione.

Questi due tratti avranno un bypass di emergenza che li collega, in modo da garantire il corretto smaltimento delle acque meteoriche anche in caso di intasamento di una delle due sezioni.

Per quest'ultimo sistema di infiltrazione (S2) A2a ritiene superata ogni criticità in quanto nella condotta di subirrigazione S2 non sussiste la contropendenza ma i due tratti della trincea drenante sono indipendenti fra loro ma collegati con un sistema di emergenza, quale il bypass di cui sopra.

- Questione n. 34: il quadro delle alternative localizzative del progetto non è stato trattato in maniera soddisfacente dal Proponente, con particolare riguardo alle principali ragioni della scelta operata rispetto agli effetti ambientali, in assenza di presupposti legati alla



prossimità dell'impianto con le aree di produzione dei rifiuti, al pieno sfruttamento dell'energia termica prodotta ed alla necessità di operare una riduzione delle emissioni climalteranti (Cfr Questioni 2, 3, 4, 5, 9, 34, 56)

- ➤ In merito si evidenzia che A2A ha individuato alcune alternative localizzative, che come richiesto dalla norma costituiscono "alternative ragionevoli", senza che possano essere considerate esaustive di *tutte* le alternative localizzative e progettuali possibili in senso assoluto. In merito, si rimanda alla risposta fornita lo scorso 15/03/2024 ai punti VI. e VII. della questione n. 13 dell'OT+CT, dove era stato ricordato, tra l'altro, come anche la giurisprudenza richiami la natura qualitativa e necessariamente sommaria dell'analisi delle alternative.
- Sulla base delle considerazioni espresse dall'O.T.+C.T. si osserva comunque quanto segue:
  - la localizzazione dell'impianto ha tenuto conto delle aree con la maggiore produzione di rifiuti, essendo infatti prossima anche al territorio della Città Metropolitana di Torino, oltre all'area del nord-est;
  - la scrivente è consapevole della possibilità di attivare procedure espropriative, ma è anche cosciente del sacrificio della proprietà privata che esse comportano nonché del relativo impatto sui tempi e della difficoltà comunque di individuare siti idonei insuscettibili di determinare ulteriore consumo di suolo; se effettivamente anche l'orientamento degli Enti è quello di garantire tempestivamente il recupero energetico di rifiuti che attualmente sono inviati in discarica o fuori regione, la variabile tempo deve necessariamente essere presa in considerazione e pesata unitamente agli altri fattori; per tale motivo nella valutazione complessiva è stata privilegiata la scelta di utilizzare un'area industriale già nella disponibilità della Proponente, specializzata nel trattamento dei rifiuti e che, tra l'altro, presenta numerosi elementi preferenziali (anche in termini di impatti cumulati);
  - la Città Metropolitana di Torino è stata esclusa nell'analisi delle alternative, ma i relativi fabbisogni sono stati adequatamente considerati nel S.I.A.;
  - l'impianto progettato garantisce anche il recupero termico; non esistono indicazioni cogenti che impongano un limite minimo riguardante la potenzialità della produzione termica;
  - con riferimento alle lettere di intenti, per l'Azienda 15, che non ha individuato i siti di produzione da dove proverranno i rifiuti, la soluzione adottata dalla Società è stata quella di non considerare il relativo quantitativo, e, quindi, di non suddividerlo equamente sui 10 siti di produzione come fatto da OT+CT. Questo, inevitabilmente, ha portato ad un'irrisoria discrepanza dei risultati, che non sposta minimamente i razionali che hanno portato a preferire il sito di Cavaglià;
  - tra i criteri che hanno condotto alla scelta delle alternative localizzative da valutare, si è escluso il territorio della Città Metropolitana di Torino, in quanto già sede di un termovalorizzatore certamente capace di soddisfare il fabbisogno locale. Che tale criterio non possa essere ritenuto valido dall'O.T.+C.T., rendendo "non soddisfacente" l'approfondita ed estesa valutazione svolta, resta un giudizio soggettivo, che non è stato supportato



da significativi elementi a contrasto di quelli riportati dalla scrivente nel S.I.A.. Peraltro, l'eventuale comparazione tra la localizzazione individuata e la ipotetica ulteriore localizzazione nel territorio della Città di Torino costituirebbe solo un approfondimento di un'istruttoria comparativa e non potrebbe mai mostrare eventuali vizi del progetto effettivamente sottoposto a codesti enti competenti solo ad autorizzare un progetto in Provincia di Biella.

- Questione 39 lett. A, E, G: il proponente non ha fornito integrazioni esaustive riguardanti la corretta gestione delle emissioni provenienti dalle vasche di stoccaggio rifiuti;
  - ➤ In merito al punto A della questione 39, il Proponente conferma che l'intervallo delle tempistiche indicate (6 mesi 1 anno) va inteso come segue: fermo restando il valore di legge che consente lo stoccaggio dei rifiuti in attività R13 fino a un anno, il periodo atteso di stoccaggio rifiuti nell'impianto proposto non sarà superiore a 6 mesi.
  - In merito al punto E della questione 39, il Proponente nel documento di risposta alle integrazioni alle richieste della Provincia CAVA06V02F00GN10000AE001R00) ha indicato la potenzialità del sistema di trattamento dell'aria della vasca di stoccaggio rifiuti durante il fermo impianto. Essendo l'impianto proposto in progetto, non sono disponibili dati specifici e il Proponente ha dovuto considerare i range tipici di inquinanti in impianti similari. Le caratteristiche qualitative dell'aria risultano dipendenti da molteplici fattori, tra i quali a titolo esemplificativo: la temperatura ambientale (estate/inverno, giorno/notte), l'entità delle movimentazioni dei rifiuti in vasca, il tempo di stoccaggio dei rifiuti, il grado di riempimento della vasca, etc. Si ribadisce, come indicato nelle risposte del Proponente al punto in questione, che
    - nell'aria estratta dalla vasca di stoccaggio rifiuti risultano presenti in prevalenza composti organici gassosi odorigeni prodotti a seguito delle reazioni di degradazione dei rifiuti stoccati; pertanto, ai fini dell'abbattimento di tali composti l'impiego di un sistema di adsorbimento a carbone attivo risulta più adeguato rispetto a sistemi ad umido tipo scrubber che sono accompagnati anche da una maggiore complessità tecnica ed onerosità poco giustificata in considerazione del periodo di funzionamento limitato del sistema. Infatti, poiché l'impianto proposto ha una disponibilità attesa pari a 8000 ore/anno, il sistema di trattamento dell'aria estratta dalla vasca di stoccaggio rifiuti sarà in funzione per un periodo limitato pari a max. 760 ore/anno equivalenti a circa 1 mese/anno. Tale durata di funzionamento non risulta compatibile con l'applicazione di altre tecnologie quali ad esempio i biofiltri che necessitano di un periodo lungo di attivazione e sono pertanto applicati in caso di funzionamento continuo. Per quanto sopra il Proponente ha valutato il sistema di adsorbimento a carboni attivi come la tecnologia che meglio risponde alle esigenze tecnologiche ed ambientali. Tale tecnica di abbattimento è inclusa nell'elenco delle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento rifiuti di cui alla sezione 6.1 "Emissioni convogliate in atmosfera "della Direttiva 2010/75/UE.
  - In merito al punto G della questione 39, come descritto nei chiarimenti, la Proponente prevede di utilizzare dei contenitori chiusi che prevengano il rilascio di



emissioni. In accordo alle procedure di accettazione dell'impianto si ritireranno unicamente i contenitori che assicurano la tenuta.

Si precisa inoltre che si prevedono:

- contenitori in plastica dotati di chiusura ermetica e coperchi amovibile provvisti di apposite alette/clips di bloccaggio in modo tale da prevenire eventuali fughe;
- contenitori in cartone rigidi, dotati di sacco interno in polietilene con sistema di chiusura irreversibile (es. laccio in nylon, fascette etc..) in modo tale da prevenire eventuali fughe.
- Questione n. 41 lett. J: la trattazione presentata non abbia fornito elementi utili a valutare l'effettiva capacità di post-combustione di distruggere il legame carbonio-fluoro delle sostanze persistenti di natura fluoro alchilica (PFAS, PFC) presenti nei fumi, di valutare la formazione di composti intermedi fluorurati che si potrebbero generare, tantomeno di ipotizzare la loro distribuzione nelle fasi solide e gas costituenti i fumi destinati ai successivi stadi di depurazione.
  - Si rimanda al commento della questione 19. L'ampia illustrazione dello studio di EPA effettuata dall'O.T.+C.T. conferma l'assenza di elementi che ad oggi possano essere introdotti nel progetto con carattere preventivo, se non l'esclusione di quei rifiuti nei quali è stata rilevata con più frequenza la presenza di alcuni PFAS (fanghi di depurazione). Tuttavia, sulla base delle tecnologie ora disponibili, tale approccio non fa altro che spostare la problematica altrove: non si ha certezza (per mancanza di studi accurati) che i PFAS presenti nei rifiuti possano venir eliminati da altre tecnologie di trattamento.
- Questione n. 42 lett. E, H, J: il proponente non ha fornito idonee indicazioni riguardanti la gestione dei filtri a maniche e al contenimento delle emissioni di Hg.
  - In merito al punto E della questione n. 42, il Proponente precisa che il flusso d'aria denominato "aria falsa" in ingresso ai filtri a maniche non è finalizzato o necessario per il controllo della temperatura. Durante il funzionamento dell'impianto si prevede l'ingresso di aria nei filtri a maniche associata ai seguenti flussi:
    - trasporto pneumatico dei reagenti (calce + carbone attivo in polvere sul primo filtro a maniche e bicarbonato sul secondo filtro a maniche),
    - sistema di pulizia in controcorrente delle maniche con aria compressa;
    - ingresso effettivo di aria fisiologica e prevalentemente concentrata in corrispondenza della zona di scarico delle ceneri leggere.
    - Si precisa, inoltre, che il riferimento ai fanghi indicati nell'Allegato Y3 dell'A.I.A. è un chiaro refuso, essendo stati eliminati dall'intero progetto. Lo schema di flusso corretto è rappresentato nella tavola "CAVA06V02F15GN10000PI001R00\_Tav 8 Schema flusso impianto", già consegnata.
  - In merito al punto H della questione n. 42, come già precisato al precedente punto E, l'impianto fanghi indicato nell'Allegato Y3 è un refuso.
  - In merito al punto J della questione n. 42, circa il mancato dosaggio di carbone attivo nel reattore a monte del secondo filtro a maniche si precisa quanto segue (già riportato nel documento di risposte alla Provincia, CAVA06V02F00GN10000AE001R00):



- il dosaggio nel reattore a monte del secondo filtro a maniche era inteso quale semplice predisposizione impiantistica finalizzata a consentire una ulteriore aggiuntiva flessibilità gestionale;
- le condizioni di temperatura previste nel secondo reattore e nel secondo filtro a maniche risultano estremamente penalizzanti per l'efficienza del carbone attivo; per tale motivo l'eliminazione di tale predisposizione non comporta effetti sull'efficienza complessiva del processo proposto;
- il dosaggio di carbone attivo nei range di temperatura previsti in corrispondenza del primo reattore e primo filtro risulta essere soluzione consolidata per il trattamento dei microinquinanti e del mercurio; si evidenzia che a tale fine il Proponente ha predisposto quanto necessario ai fini della regolazione della temperatura dei fumi in tale sezione della linea di trattamento fumi e ha provveduto a sovradimensionare e ridondare tutti i sistemi di dosaggio reagenti e le relative linee di trasporto al fine di garantire la massima affidabilità impiantistica del trattamento;
- più in generale si ribadisce la validità in termini di affidabilità ed efficienza del sistema trattamento fumi proposto che, come ampiamente illustrato, prevede sovradimensionamenti di apparecchiature e componenti, ridondanze di stadi di trattamento, ridondanze di sistemi di dosaggio e linee di trasporto reagenti oltre che stadi intermedi di monitoraggio della qualità dei fumi al fine di un efficace ed efficiente controllo del processo di abbattimento degli inquinanti.
- Questione n. 45: l'assenza di una caratterizzazione chimica delle sostanze presenti nelle arie da trattare non consente di dimostrare la compatibilità delle stesse con la tecnologia ritentiva individuata (carboni attivi).
  - In merito a questo punto si rimanda a quanto indicato in merito alla questione n. 39 punto E.
- Questione n. 51 lett A: il proponente non assolve alla richiesta di individuare una variante al tracciato dell'elettrodotto in grado di limitare significativamente gli impatti.
  - In merito si evidenzia che la Società ha individuato una variante al primo tracciato dell'elettrodotto, ritenuta migliorativa rispetto alla precedente in quanto consente di ridurre significativamente le interferenze con il bosco. Tale affermazione è confermata anche dalla Regione che, con parere inviato il 10/6/2024 alla Provincia di Biella (n. Prot. Prov. Bl n. 0012923 del 11/06/2024) in merito all'interferenza con il bosco, si è espressa positivamente. Per tale motivo si ritiene che la variante proposta possa essere ritenuta soddisfacente.
    - Si rimanda inoltre alla risposta alla precedente Questione 12.
- Questione n. 55 lett. A: la potenziale presenza di PFAS nelle emissioni del termovalorizzatore, non adeguatamente rimossi nei processi di abbattimento, rendano la valutazione di impatto sanitario carente e non sufficientemente esaustiva;
  - Oltre a rimandare quanto già argomentato per la questione n. 19 e n. 41, si evidenzia che la Società ha svolto, per quanto possibile, gli approfondimenti in merito ai PFAS ed ai rischi correlati, ma ad oggi non ci sono elementi scientifici per svolgere



un'analisi più di dettaglio. Le richieste espresse dall'O.T.+C.T. evidentemente esulano da quanto ragionevolmente può essere richiesto in una VIS.

- Questione n. 56: gli esiti delle valutazioni condotte dal proponente ottenute utilizzando il metodo della Carbon Footprint evidenziano che la soluzione progettuale adottata non assicura un adeguato livello di sostenibilità del progetto dal punto di vista ambientale in termini di valorizzazione energetica dei rifiuti e di contenimento delle emissioni climalteranti. In particolare, la quantificazione delle emissioni evitate risulta sovrastimata e la soluzione localizzativa e progettuale proposta non garantiscono un'efficiente valorizzazione della risorsa, condizioni che, nel complesso non contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla programmazione nazionale (PNIEC);
  - In merito, la Società ritiene lo studio effettuato completo ed esaustivo e non "lacunoso e impreciso" come evidenziato nel parere dell'O.T.+C.T.. La Società ha effettuato il confronto delle emissioni nello scenario di progetto con lo scenario attuale e con una varietà di scenari alternativi considerati plausibili e conferma che le emissioni nello scenario di progetto sono inferiori a quelle nello scenario attuale. La quantificazione delle emissioni nello scenario attuale è effettuata in maniera conservativa, considerando che i termovalorizzatori a cui è attualmente destinata parte dei rifiuti abbiano la stessa efficienza di quello proposto dalla società (come già citato, il termovalorizzatore di Parona non recupera l'energia termica del processo) e che le emissioni dalle discariche a cui è destinata la restante parte siano in linea con la media europea per la tipologia di rifiuto smaltito. Si evidenzia, inoltre, che nella relazione non si sono esplicitati i fattori di emissione in quanto la licenza del database Ecoinvent non consente di citarli in documenti pubblici.
- Questioni n. 1 e n. 58: le compensazioni proposte non rispondono in maniera esaustiva ai criteri stabiliti nel cap. 7 della DCR 975/2023 S. 277-11379 (PRUBAI)
  - In riferimento alle considerazioni espresse dall'O.T.+C.T. si osserva quanto segue: la definizione delle mitigazioni e compensazioni, riportate nel documento CAVA06V02F00GN10000AE012R00 All. T Mitigazioni e compensazioni, ha tenuto conto di molteplici fattori connessi alla realizzazione del progetto, quali in particolare:
    - l'implementazione delle migliori tecnologie attualmente disponibili tali da rendere sostanzialmente trascurabili gli impatti del termovalorizzatore, in particolare per quanto riguarda le emissioni; si è pertanto preferito intervenire nell'opera, piuttosto che dover essere costretti ad individuare interventi compensativi di impatti che, preferibilmente, devono essere ridotti investendo sulla tecnologia;
    - le scelte architettoniche e costruttive, aventi impatto economico estremamente rilevante, consentono di mitigare l'inserimento dell'impianto nel contesto;
    - l'opportunità di poter adibire l'impianto alla gestione dei rifiuti urbani, anche qualora non potesse "burocraticamente" essere considerata una compensazione, non è stata operata come scelta di mercato, peraltro meno conveniente per la scrivente rispetto ad un posizionamento integrale nel



libero mercato, ma come opportunità per il territorio, finalizzata ad offrire ulteriori garanzie di chiusura del ciclo dei rifiuti urbani, senza necessità di ricorrere a conferimenti fuori regione, che per loro natura non possono essere garantiti;

- la riduzione del limite emissivo delle polveri che saranno emesse dall'impianto SRA costituisce un impegno economico ulteriore rispetto a quello autorizzato e previsto dalle norme vigenti, sia in termini maggiori oneri di investimento che di aumento dei costi di gestione;
- le segnalazioni / richieste pervenute dagli enti e dal territorio sono state accolte, in particolare per quanto previsto per il recupero del Chioso e per l'intervento sul molinieto; altre proposte di intervento non sono emerse, né è stato possibile concordarle con le amministrazioni locali, come da indicazione del PRUBAI
- conseguentemente a quanto sopra, si è deciso di privilegiare una compensazione economica/sociale significativa, che possa essere direttamente beneficiata dai residenti dei comuni; la limitazione della durata è esclusivamente condizionata al permanere della sostenibilità economica dell'iniziativa nel suo complesso.

Distinti saluti.

A2A Ambiente S.p.A.
Il Legale Rappresentante
Fulvio Roncari